

Allegato "B" all'atto Repertorio n. 4510/L Raccolta n. 20492

----- S T A T U T O -----

----- della Società per Azioni -----

----- "ALTO GARDA SERVIZI S.p.A." -----

----- in sigla A.G.S. S.p.A. -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -----

----- ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -----

1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata: "ALTO GARDA SERVIZI S.p.A." in sigla A.G.S. S.p.A..

----- ARTICOLO 2 - SEDE -----

2.1 La Società ha sede in Riva del Garda (TN).

2.2 Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, uffici, depositi, unità locali, rappresentanze con delibera del consiglio di Amministrazione.

----- ARTICOLO 3 - DURATA -----

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a termine di legge, dall'Assemblea straordinaria degli azionisti.

----- ARTICOLO 4 - OGGETTO -----

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) captazione, adduzione, sollevamento, potabilizzazione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue e impianti di depurazione previsti dall'art. 4, I° comma, lett. f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (ciclo integrale delle acque) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei servizi collegati al loro utilizzo, anche post contatore;

b) produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione del gas e dei servizi collegati al suo utilizzo, anche post contatore;

c) produzione di energia elettrica, sua utilizzazione, acquisto e/o vendita e/o trasporto nelle forme consentite dalla legge nonché dei servizi collegati al loro utilizzo, anche post contatore;

d) produzione, trasporto, distribuzione e compravendita di calore per qualunque uso ivi ricomprendendo le attività di cogenerazione e teleriscaldamento;

e) promozione, diffusione e realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate;

f) impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione e non;

g) impianto ed esercizio di reti ed apparati semaforici e di altri apparati connessi alla regolazione del traffico;

h) raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani e gestione raccolta differenziata in tutte le forme ammesse, compreso la gestione delle discariche e degli impianti di riciclaggio e smaltimento rifiuti di ogni genere, il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di riciclaggio e smaltimento dopo la chiusura;

i) depurazione e smaltimento di fanghi e liquami;

j) compravendita, manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, nonché erogazione di beni e servizi

con contratto "servizio energia - gestione calore"; -----

k) impianto – cablaggio, manutenzione ed esercizio di reti telematiche, di telecomunicazione e di telecontrollo, anche con facoltà di richiedere l'autorizzazione al Ministero delle Comunicazioni per la fornitura di servizi Wireless Fidelity ad uso pubblico e/o privato, così come previsto dal D.M. 28/5/2003 e successive modifiche, il tutto anche riferito e correlato alle esigenze di propri impianti o di terzi, al fine anche di mettere a disposizione di operatori del settore delle telecomunicazioni in genere secondo accordi o contratti per l'utilizzo sia condiviso e/o per la vendita diretta; -----

l) svolgere, anche per conto di terzi, attività di consulenza, assistenza, servizi in campo energetico, idrico e ambientale; -----

m) realizzazione e/o gestione di infrastrutture tecniche destinate alla ricarica di veicoli o apparecchi o attrezzature elettriche, sia in ambito pubblico che privato; -----

n) svolgimento sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi di attività di consulenza, assistenza e fornitura di servizi in genere nei settori e nelle attività previste dal presente articolo 4) nonché svolgere qualunque altra attività che abbia quale finalità quella di utilizzare e valorizzare le strutture di proprietà o gestite per conto terzi, ivi comprendendo anche quelle detenute in affitto o in concessione, utilizzando sia risorse interne che esterne. -----

La Società potrà svolgere attività di studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia. -----

4.2 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di Società partecipate e/o controllate e/o collegate sia italiane che estere delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, a seguito di delibera dell'assemblea ai sensi dell'art. 15. La Società potrà costituire con altre Società ed Enti raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, associazioni temporanee d'impresa e altre forme aggregative al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti pubblici per l'affidamento di servizi e/o attività rientranti nell'ambito del proprio oggetto sociale. -----

4.3 La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: -----

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1; -----

- prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi. -----

----- CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO -----

----- ARTICOLO 5 - CAPITALE -----

5.1 Il capitale sociale è di Euro 23.234.016,00 (ventitremilioniduecentotrentaquattromilasedici virgola zero zero), suddiviso in n. 446.808 (quattrocentoquarantaseimilaottocentootto) azioni del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) ciascuna. -----

5.2 La Società deve essere a prevalente capitale pubblico locale in relazione alle corrispondenti determinazioni da parte dei Comuni soci di gestire i servizi pubblici nella forma di cui all'art. 22, III° comma, lett. e) della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e art. 44, III° comma, lett. e) della L.R. 4 gennaio

1993 n. 1 e loro successive modifiche o sostituzioni.-----

I rapporti fra la Società Alto Garda Servizi S.p.A., il Comune di Riva del Garda e gli altri soggetti detentori di capitale pubblico locale, sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento e le garanzie dei servizi pubblici, da appositi contratti di servizio. Possono detenere azioni: -----

a) il Comune di Riva del Garda; -----

b) gli altri Comuni dell'Alto Garda e Val di Ledro; -----


c) altri soggetti pubblici, territoriali e non e soggetti privati. -----

I soci di cui ai punti a) e b) devono detenere un numero di azioni non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. -----

5.3 Le azioni detenute dai soci definiti ai punti a) e b) dell'articolo 5.2 devono constare da unico certificato azionario per ciascun socio, il quale, a garanzia della previsione di cui al comma precedente, deve restare sempre depositato con apposita e specifica annotazione di vincolo, presso la sede della Società. Tale deposito essendo costituito a norma di legge, dà diritto a partecipare alle assemblee sociali. -----

5.4 Ai sensi del presente Statuto, per "trasferimento", "cessione", "trasferire", "cedere" o "vendere" e altre espressioni simili o equivalenti si intende ogni atto su base volontaria o forzata, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sia particolare che universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione, anche in più tranches, ad altri Soci o a terzi, ivi incluso tramite operazioni di fusione o scissione (del socio titolare delle azioni e/o diritti di opzione e/o degli Altri Titoli (come infra definiti), se persona giuridica) ovvero di trasferimento di azienda o di universalità di mobili (che comprenda le Azioni e/o gli Altri Titoli) o di costituzione e/o trasferimento di patrimoni autonomi, del diritto di proprietà e/o altri diritti reali e/o interessi (ivi inclusi il diritto di usufrutto e di pegno) e/o della titolarità o della disponibilità del diritto di voto sulle Azioni e/o degli Altri Titoli della Società (ivi inclusa l'esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità di Azioni e/o di Altri Titoli della Società). -----

5.5 Le disposizioni del presente Statuto in materia di vincoli al trasferimento si applicano non solo alle Azioni, bensì anche al trasferimento di qualsivoglia diritto ad esse relativo, inclusi - a titolo esemplificativo - (a) eventuali strumenti finanziari della Società (inclusi quelli previsti dall'articolo 2346 del codice civile) aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto; (b) tutte le obbligazioni o Altri Titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con, ovvero che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di, azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della Società, così come le azioni rivenienti dalla relativa conversione o dall'esercizio dei suddetti diritti; (c) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant e/o equity swaps) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in, o scambiabili con, azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio ("Altri Titoli"). -----



5.6 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni o Altri Titoli eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto dal presente Statuto, il relativo cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel Libro Soci e nel competente Registro delle Imprese e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali (e dei diritti spettanti alle azioni rivenienti dalla conversione di Altri Titoli trasferiti in violazione del presente Statuto). -----

5.7 Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.4 e 5.5, qualora un socio (il "Cedente") intendesse trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni (le "Azioni in Vendita") a terzi ovvero ad altri soci (il "Terzo Acquirente"), il Cedente dovrà preventivamente offrire le stesse in prelazione agli altri soci (i "Soci Oblati") nel rispetto della seguente procedura. -----


5.8 Il Cedente dovrà inviare previamente ai Soci Oblati e al Consiglio di Amministrazione della Società un avviso di trasferimento (la "Comunicazione di Trasferimento"), nel quale siano indicati: (a) l'identità del Terzo Acquirente; (b) l'indicazione del numero di Azioni in Vendita; (c) il prezzo ovvero, comunque, il corrispettivo del trasferimento ed i termini di pagamento concordati con il Terzo Acquirente; e (d) tutti gli altri termini e condizioni pattuiti con il Terzo Acquirente ivi inclusa la data di perfezionamento della compravendita delle Azioni in Vendita (la "Data di Esecuzione"). -----

5.9 Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai Soci Oblati, a pena di decadenza, (a) entro 30 (trenta) giorni dall'invio della Comunicazione di Trasferimento ovvero (b) entro 30 (trenta) giorni dalla determinazione di cui al successivo paragrafo 5.12 (il "Termine di Esercizio"), mediante l'invio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, di una comunicazione di risposta (la "Comunicazione di Risposta") al Cedente (con copia al Consiglio di Amministrazione). Ciascun Socio Oblato sarà legittimato ad esercitare il diritto di prelazione e accettare l'offerta in prelazione soltanto con riferimento a tutte - e non meno di tutte - le Azioni in Vendita al prezzo offerto dal Terzo Acquirente ed in conformità alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento. -----

5.10 Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Soci Oblati, le Azioni in Vendita saranno ripartite tra i soci che abbiano esercitato la prelazione in proporzione al numero di azioni da ciascuno di essi possedute. -----

5.11 Entro il termine di 5 (cinque) giorni dal decorso del Termine di Esercizio, il legale rappresentante pro tempore della Società dovrà comunicare a tutti i soci, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il numero di Azioni spettanti a ciascun esercente la prelazione. -----

5.12 Ove il Cedente intenda trasferire le Azioni in Vendita a titolo gratuito ovvero senza corrispettivo ovvero il corrispettivo per il trasferimento delle Azioni in Vendita sia rappresentato - in tutto o in parte - da beni diversi dal denaro ovvero da una prestazione non fungibile (incluse donazioni, permutate, fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di ramo d'azienda), il Cedente e i Soci Oblati determineranno di comune accordo il prezzo da considerarsi equivalente a detto corrispettivo. Nel caso in cui a detta determinazione non si pervenga entro 15 (quindici) giorni dalla data della Comunicazione di Trasferimento, la stessa sarà rimessa ad una primaria banca d'affari indipendente, ad una primaria società di revisione o ad un professore ordinario di economia aziendale, designati di comune accordo tra il Socio Cedente e i soci titolari del diritto di prelazione ovvero, in difetto di accordo entro il termine di 20 (venti) giorni dall'invio della Comunicazione di Trasferimento,



dal Presidente del Tribunale di Trento, su istanza della parte più diligente. Il terzo arbitratore designato dovrà pronunciarsi con equo apprezzamento entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla sua accettazione con determinazione che avrà l'efficacia di cui all'articolo 1349, secondo comma, codice civile. L'arbitratore ha il diritto di accedere ai libri contabili della Società e di acquisire ogni informazione utile alla valutazione ed, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, deve inviare la comunicazione contenente la propria valutazione (riferita alla data della Comunicazione di Trasferimento) delle Azioni in Vendita ai Soci legittimati ai sensi del presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione della Società. Il prezzo delle Azioni in Vendita non potrà essere determinato in misura inferiore al valore di mercato per azione, con riguardo al valore complessivo della Società, tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e delle prospettive reddituali della Società. Le spese relative alla procedura di arbitraggio sono a carico del Cedente ovvero, in caso di esercizio del diritto di prelazione, per il 50,00% (cinquanta per cento) sul Cedente e per il restante 50% (cinquanta per cento) sui Soci Oblati che abbiano esercitato il diritto di prelazione. -----

5.13 L'eventuale impugnazione della determinazione del prezzo operata dalla banca d'affari, dalla società di revisione o dal professore di economia aziendale in funzione di arbitratore non potrà impedire e/o ritardare il trasferimento delle Azioni, né il pagamento del corrispondente prezzo, salvo il diritto, a seconda del caso, dell'offerente ovvero dell'esercente (o degli esercenti) la prelazione, rispettivamente, al pagamento della differenza di prezzo ulteriormente dovuta o alla restituzione di una parte del prezzo già pagato, al momento in cui sarà passata in giudicato la sentenza che decide sull'impugnazione. -----

5.14 Indipendentemente dai termini e dalle condizioni dell'offerta del Terzo Acquirente, il trasferimento delle Azioni in Vendita oggetto dell'offerta al socio e/o ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione dovrà essere effettuato, con l'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge e in conformità al presente Statuto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data in cui il Cedente avrà ricevuto la Comunicazione di Risposta, ovvero dalla data dell'accordo delle parti sul prezzo. -----

5.15 Il socio o i soci aderenti all'offerta in prelazione dovranno corrispondere integralmente il prezzo, contestualmente al trasferimento delle Azioni in Vendita, salvo che le condizioni di vendita al Terzo Acquirente non avessero previsto tempi di pagamento diversi; trasferimento e pagamento, salvo il caso di condizioni diverse evidenziate nella Comunicazione di Trasferimento, avranno luogo in unico e inscindibile contesto presso il luogo e alla data comunicati dal Cedente al socio e/o ai soci aderenti con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. -----

5.16 Le Azioni in Vendita che, pur offerte in prelazione ai sensi del presente Articolo, non siano state acquistate dai Soci Oblati potranno essere liberamente vendute dal Cedente, alle stesse condizioni e termini di cui alla Comunicazione di Trasferimento, al Terzo Acquirente la cui offerta abbia dato luogo al diritto di prelazione ed entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui le Azioni siano divenute liberamente cedibili (ivi incluso in caso di decorso del Termine di Esercizio senza che alcuno dei Soci Oblati eserciti il diritto di prelazione ovvero di esercizio del diritto di prelazione non in conformità alle previsioni di cui al presente Articolo). In caso di

mancato trasferimento entro il suddetto termine, la procedura di prelazione dovrà essere ripetuta. -----

5.17 Si precisa che il diritto di prelazione di cui al presente Articolo sussisterà non solo rispetto ad ogni trasferimento delle Azioni, bensì anche al trasferimento di Altri Titoli. -----

5.18 Il diritto di prelazione è escluso quando il socio titolare di Azioni o di Altri Titoli intenda trasferirne l'intero ammontare ad una Società o ente di cui detenga la maggioranza assoluta delle azioni o quote di partecipazione. Il diritto di prelazione è inoltre escluso anche quando il socio persona giuridica titolare di azioni intenda trasferirne l'intero ammontare ad una Società o ente che detenga la maggioranza assoluta delle azioni o quote di partecipazione del socio alienante. In tali casi il socio che intenda trasferire le Azioni o gli Altri Titoli dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo, documentando contestualmente l'esistenza delle situazioni di controllo che legittimino l'esclusione del diritto di prelazione. L'Organo Amministrativo, nei 30 (trenta) giorni successivi, dovrà darne comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata. -----

5.19 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Libro dei Soci. I certificati azionari portano le firme di un amministratore, oppure quelle di un procuratore speciale allo scopo delegato dal Consiglio di Amministrazione. -----

5.20 I versamenti sulle Azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. -----

5.21 Qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità, si potrà ricorrere al finanziamento da parte dei soci, fruttifero o infruttifero di interessi, ed anche non in proporzione alla partecipazione detenuta. Detti finanziamenti, con diritto alla restituzione della somma versata, sono da considerarsi facoltativi e potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di finanziamenti. -----

ARTICOLO 6 - AUMENTO DEL CAPITALE -----

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. -----

6.2 In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 del Codice Civile; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inopstate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, III° comma Cod. Civ. e nei limiti previsti al punto 5.2. Ai sensi dell'art. 2441, VIII° comma, potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della Società. -----

ARTICOLO 7 - AZIONI -----

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. -----

7.2 Le azioni sono indivisibili, in caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 del Codice Civile. -----

7.3 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto. -----



7.4 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. -----

7.5 A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo aumentato di due punti del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile. -----

7.6 La società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi a norma di legge e può prevedere una diversa assegnazione delle azioni stesse rispetto alla partecipazione al capitale sociale. La società può inoltre emettere azioni correlate ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis c.c. e strumenti finanziari ai sensi degli artt. 2346 - 6° comma c.c. e 2349 c.c. ---

----- ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI -----

8.1 La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con Warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione. -----

----- ARTICOLO 9 - RECESSO -----

9.1 Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437 c.c., il rimborso delle azioni da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato dagli amministratori secondo le modalità previste dall'art. 2437-ter c.c., sentito il parere del collegio sindacale ed eventualmente del soggetto incaricato della revisione contabile. In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 2437-quater c.c. -----

9.2 Il diritto di recesso può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2437 c.c., nei seguenti casi: -----

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -----
- la trasformazione della società; -----
- il trasferimento della sede legale all'estero; -----
- la revoca dello stato di liquidazione; -----
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto; -----
- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; -----
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione. -----

9.3 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

- la proroga del termine; -----
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. ---

----- ASSEMBLEA -----

----- ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA -----

10.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice Civile. -----

10.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'As-

semblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

10.3 L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati. -----

10.4 L'assemblea deve essere inoltre convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ai sensi dell'art. 2367 c.c. -----

-----ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

11.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Provincia di Trento, in luoghi facilmente raggiungibili, con le modalità previste dall'art. 2366 del Codice Civile. L'avviso di convocazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Trentino, L'Adige, Il Corriere del Trentino, Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Il Sole 24 Ore. -----

11.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materia da trattare. -----

11.3 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. -----

ARTICOLO 12 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE-----

12.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale. -----

12.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società. -----

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. -----

12.4 L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. -----

12.5 Possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci. L'organo sociale che convoca l'assemblea deve precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per le assemblee straordinarie e per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto all'eventuale obbligo di preventivo deposito delle azioni e abbiano inviato la pro-



pria scheda di voto mediante «comunicazione formale» prima dell'inizio della riunione assembleare. Il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza. Il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista. Le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali. Nel caso di voto espresso per corrispondenza, gli amministratori sono tenuti a comunicare tempestivamente le delibere assunte dall'assemblea ai soci che hanno esercitato il diritto di voto per corrispondenza, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti. -----

----- ARTICOLO 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato. In mancanza di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli intervenuti. -----

13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. -----

----- ARTICOLO 14 - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

14.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. -----

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

14.3 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. -----

14.4 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti dal notaio. -----

14.5 Le copie del verbale autenticate dal Presidente e dal Segretario fanno piena prova anche di fronte ai terzi. -----

--- ARTICOLO 15 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA ---

15.1 L'Assemblea ordinaria: -----

a) approva il bilancio; -----

b) nomina gli Amministratori e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto di quanto contenuto e prescritto dal DPR 30 novembre 2012 nr 251; -----

c) nomina i membri del Collegio Sindacale, tenendo conto di quanto contenuto e prescritto dal DPR 30 novembre 2012 nr 251; -----

d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci; -----

e) nomina il revisore legale; -----

f) ratifica le strategie operative della Società; -----

g) autorizza l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in Società ed Enti

per importi superiori ad Euro 500.000 (cinquecentomila); -----
h) autorizza la costituzione di società di scopo, l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre imprese, nel rispetto dell'art.2361 del Codice Civile, per svolgere attività previste dall'oggetto sociale.-----

----- ARTICOLO 16 - ASSEMBLEE SPECIALI -----

16.1 Se esistono più categorie di azioni o se esistono strumenti finanziari muniti di diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.-----

16.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche nelle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritto di voto. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.-----

16.3 Presidente dell'assemblea speciale è il rappresentante comune se nominato; negli altri casi è la persona designata dagli intervenuti.-----

16.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.-----

16.5 La società, ove sia titolare di azioni, di obbligazioni o di strumenti finanziari, non può partecipare alla assemblea speciale. I membri degli organi di amministrazione e di controllo hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.-----

- AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

-----ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina e qualora il numero degli amministratori fosse pari a quattro, in caso di votazione in parità, il voto del Presidente vale doppio.-----

17.2 Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, ai soci indicati ai punti a) e b) dell'art. 5.2 spetta la nomina diretta di un numero maggioritario di amministratori, non superiore al numero massimo degli stessi meno uno e proporzionale all'entità della propria partecipazione, e precisamente alla nomina di un amministratore per ogni quota di capitale sociale posseduta corrispondente alla divisione dello stesso per il numero di amministratori da nominare, o per frazione superiore al 50% di tale quota. Conseguentemente i soci indicati ai punti a) e b) dell'art. 5.2 non parteciperanno alla votazione per la nomina dei restanti amministratori. I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi dai soci indicati ai punti a) e b) dell'art. 5.2 nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 11 e le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il 10 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapita-

re presso la sede della Società, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni di violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno successivamente divisi per uno, due, tre, secondo il numero dei Consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti. Se l'assemblea ha determinato in numero pari a quattro gli Amministratori, la stessa deve designare il Presidente e la sua elezione spetta ai soci indicati ai punti a) e b) dell'art. 5.2. -----

17.3 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori nominati dai soci indicati ai punti a) e b) dell'art. 5.2 sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo dagli stessi soci. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli azionisti di minoranza, alla loro sostituzione provvedono se possibile i residui amministratori nominati dagli azionisti di minoranza. I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea. -----

-----ARTICOLO 18 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO-----

18.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. -----

18.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario. -----

----- ARTICOLO 19 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO -----

19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. -----

19.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco Effetti-

vo. -----

19.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato, oppure, in mancanza dal Consigliere più anziano di età. -----

19.4 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tuttavia per i seguenti argomenti le deliberazioni saranno prese con la maggioranza dei consiglieri più uno: -----

a) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della Società nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti; -----

b) l'assunzione di finanziamenti passivi di importo maggiore di Euro 500.000 (cinquecentomila); -----

c) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti; -----

d) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi; -----

e) l'acquisto o la vendita di beni immobili, impianti e le operazioni immobiliari di importo superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila); -----

f) l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in Società, ed Enti, diverse da quelle per le quali è previsto di sottoporre l'approvazione all'assemblea ai sensi dell'art. 16; -----

g) la stipula di convenzioni, concessioni d'uso di beni, disciplinari ed accordi allo scopo di regolare i rapporti tra la Società ed i Comuni e loro forme associative e di cooperazione circa i servizi affidati; -----

h) qualora la Società sia nella condizione prevista dalla Legge, la nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis D. Lgs. 58/98 (TUF) e succ. modifiche e integrazioni, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. -----

La figura di cui al punto h) che precede deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari, oppure esperienza nello svolgimento di analoghe funzioni o di consulenza nell'ambito di società, enti e imprese di dimensioni quantomeno equivalenti a quelle della Società. -----

19.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario. -----

19.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il

segretario della riunione. -----

----- ARTICOLO 20 - POTERI DEL CONSIGLIO E DELEGHE -----

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti. -----

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. -----

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare: - un Amministratore Delegato conferendo proprie attribuzioni; - un Direttore Generale dotato di previa esperienza nel settore di attività della Società, attribuendogli i relativi poteri e stabilendo un apposito compenso. Il Consiglio potrà inoltre nominare procuratori speciali per atti determinati o categorie di atti. -----

20.4 Non sono in ogni caso delegabili gli atti previsti dal precedente punto 19.4, nonché l'effettuazione di investimenti pari o superiori ad Euro 500.000 (cinquecentomila), l'assunzione di dirigenti, il conferimento di incarichi di consulenza esterna di importo superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila). -----

20.5 Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dell'eventuale regolamento interno per l'esercizio del potere di firma da parte del Direttore Generale, dei dirigenti e di altri dipendenti e per il conferimento di deleghe per il servizio di prevenzione e protezione di cui alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. -----

20.6 Ai sensi dell'art. 2365, comma 2 c.c. sono attribuite all'organo amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'art. 2436 c.c. -----

----- ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' -----

21.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura, nell'ambito dei poteri conferiti. -----

----- ARTICOLO 22 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI -----

22.1 I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. -----

----- ORGANI DI CONTROLLO -----

----- ARTICOLO 23 - COLLEGIO SINDACALE -----

23.1 Ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2409-bis la società

affida al collegio sindacale il controllo di legalità. L'Assemblea può attribuire al collegio sindacale anche il controllo contabile a condizione che il collegio stesso sia integralmente costituito da revisori contabili e sia consentito dalle norme di legge. -----

23.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti eletti dall'assemblea a norma di legge. -----

23.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

23.4 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro incarico. -----

23.5 E' in ogni caso riservato ai soci indicati ai punti a) e b) dell'art. 5.2 la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco Effettivo ed uno Supplente a norma degli artt. 2449 - 2450 del Codice Civile. -----

23.6 Il Collegio Sindacale, qualora la Società ne fosse obbligata, svolge il ruolo di comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi del D. Lgs. 39/2010, come successivamente modificato e integrato, esercitando i poteri e le funzioni ivi previste. -----

----- ARTICOLO 24 – REVISORE LEGALE DEI CONTI -----

24.1 L'assemblea ordinaria degli Azionisti può, qualora non abbia dato incarico di revisione legale al collegio sindacale ai sensi dell'art. 23.1, nominare il revisore legale dei conti, ovvero la Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, quando lo ritenga opportuno o quando ne ricorrano i presupposti di legge, al quale spetta, l'attività di controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: -----

- verificare nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

- verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----

- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

24.2 L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, nei termini di legge. -----

24.3 Il revisore legale dei conti deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto esso è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore. -----

24.4 Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile nei casi previsti dalla legge. -----

----- BILANCIO ED UTILI -----

----- ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

25.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. -----

25.3 Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue: -----

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge; -----

b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società. -----

----- SCIoglimento DELLA SOCIETA' -----

--- ARTICOLO 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' ---

26.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni. -----

----- CLAUSOLA ARBITRALE E FORO COMPETENTE -----

----- ARTICOLO 27 - CLAUSOLA ARBITRALE -----

27.1 Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Soci o fra i soci e la società, l'amministratore e gli amministratori, i liquidatori e fra alcuni di essi, in dipendenza dei rapporti sociali e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte da un arbitro unico nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del tribunale nel cui ambito ha sede la società. L'arbitro, comunque nominato, giudicherà secondo equità, senza vincolo di procedura che non sia il rispetto del principio del contraddittorio. Il loro giudizio sarà vincolante per le parti. Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla nomina dell'arbitro unico. L'arbitro unico presiederà nel luogo che verrà prescelto dal suo presidente. -----

27.2 Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quella del tribunale nel cui ambito ha sede la società. -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- ARTICOLO 28 - RINVIO -----

28.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. -----

